

PARERI EPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA GIOVANNA PAPULINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 14.08.1991 nr. 281 prevede che i Comuni, in forma singola o associata, predispongano idonee strutture aventi funzione di canile pubblico per il controllo medico veterinario dei cani vaganti catturati;
- tale obbligo di attivazione è ulteriormente confermato dalla Legge Regionale 26.07.1993 nr. 34 e dal regolamento di esecuzione n. 2 in data 11.11.1993 (D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993);
- in particolare l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 34/1993 dispone che i Comuni, singoli o associati, istituiscano e mantengano in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;
- a sua volta, l'articolo 6, comma 2, della predetta Legge Regionale 34/1993 dispone che i Comuni operino tramite il servizio di cui al citato articolo 7, comma 1, in forma preferibilmente associata;
- nel territorio del Comune di Tortona è stato realizzato dalla Società ASMT Servizi Non Industriali S.p.A. (oggi ATM Azienda Tortonese Multiservizi S.p.A. in liquidazione, per brevità in acronimo "ATM S.p.A. in liquidazione") un nuovo canile sanitario che fino al 30.06.2012 è stato dalla stessa gestito per lo svolgimento del servizio per conto del Comune di Tortona e di altri Comuni aderenti alla gestione associata;
- l'art. 19, comma 1, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella L. 7.8.2012, n. 135, individua le funzioni fondamentali dei Comuni, che gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti devono svolgere in forma associata;
- il servizio di cattura dei cani e gestione del canile rientra tra i "servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale", di cui alla lettera b), dell'art. 19, comma 1, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella L. 7.8.2012, n. 135;

Considerato che:

- dal 01.07.2012, a seguito della messa in liquidazione della Società ATM S.p.A., non è stato più possibile procedere all'affidamento di tale servizio alla medesima società;
- il Comune di Montegioco, già aderente alla gestione associata negli anni scorsi, con propria nota prot. n. 471 del 25.05.2012, ha manifestato la volontà di mantenere l'adesione alla gestione associata, conferendo al Comune di Tortona mandato ad effettuare la gara per lo svolgimento del servizio in qualità di Comune capofila;
- è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio, per la quale è stato redatto apposito capitolato che prevede che lo stesso sia svolto oltre che per il Comune di Tortona anche per i Comuni aderenti alla gestione associata;

Rilevato che, a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato per il periodo dal 01.07.2012 al 30.06.2015 il servizio di "cattura cani randagi o vaganti incustoditi, gestione del canile municipale (canile sanitario e canile rifugio), raccolta spoglie mortali e soccorso animali di affezione incidentati o feriti" alla ditta Adigest S.r.l., con sede a Chioggia in viale Trieste 31/a;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere alla sottoscrizione di apposta convenzione che regoli i rapporti tra la ditta aggiudicataria, il Comune di Tortona capofila ed i singoli Comuni associati per il periodo dal 01.07.2012 al 30.06.2015;

Vista la bozza di convenzione all'uopo predisposta composta di n. 10 articoli;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare la bozza di convenzione per la gestione associata del canile comunale, composta di n. 10 articoli, che risulta allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che ai sensi della convenzione in approvazione il servizio di "*cattura cani randagi o vaganti incustoditi, gestione del canile municipale (canile sanitario e canile rifugio), raccolta spoglie mortali e soccorso animali di affezione incidentati o feriti*" viene gestito dalla ditta Adigest S.r.l., con sede a Chioggia in viale Trieste 31/a, per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2015, con funzioni di Comune capofila della convenzione in capo al Comune di Tortona;

3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 14.08.1991 nr. 281 prevede che i Comuni, in forma singola o associata, predispongano idonee strutture aventi funzione di canile pubblico per il controllo medico veterinario dei cani vaganti catturati;
- tale obbligo di attivazione è ulteriormente confermato dalla Legge Regionale 26.07.1993 nr. 34 e dal regolamento di esecuzione n. 2 in data 11.11.1993 (D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993);
- in particolare l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 34/1993 dispone che i Comuni, singoli o associati, istituiscano e mantengano in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;
- a sua volta, l'articolo 6, comma 2, della predetta Legge Regionale 34/1993 dispone che i Comuni operino tramite il servizio di cui al citato articolo 7, comma 1, in forma preferibilmente associata;
- nel territorio del Comune di Tortona è stato realizzato dalla Società ASMT Servizi Non Industriali S.p.A. (oggi ATM Azienda Tortonese Multiservizi S.p.A. in liquidazione, per brevità in acronimo "ATM S.p.A. in liquidazione") un nuovo canile sanitario che fino al 30.06.2012 è stato dalla stessa gestito per lo svolgimento del servizio di cattura animali vaganti e ricovero animali di affezione per conto del Comune di Tortona e di altri Comuni aderenti alla gestione associata;

Considerato che:

- dal 01.07.2012, a seguito della messa in liquidazione della Società ATM S.p.A., non è stato più possibile procedere all'affidamento di tale servizio alla medesima società;
- il Comune di Montegioco, già aderente alla gestione associata negli anni scorsi, con propria nota del 25.05.2012, ha manifestato la volontà di mantenere l'adesione alla gestione associata, conferendo al Comune di Tortona mandato ad effettuare la gara per lo svolgimento del servizio in qualità di Comune capofila;
- è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio, per la quale è stato redatto apposito capitolato che prevede che lo stesso sia svolto oltre che per il Comune di Tortona anche per i Comuni aderenti alla gestione associata;

Rilevato che, a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato per il periodo dal 01.07.2012 al 30.06.2015 il servizio di *"cattura cani randagi o vaganti incustoditi, gestione del canile municipale (canile sanitario e canile rifugio), raccolta spoglie mortali e soccorso animali di affezione incidentati o feriti"* alla ditta Adigest S.r.l., con sede a Chioggia in viale Trieste 31/a;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere alla sottoscrizione di apposita convenzione che regoli i rapporti tra la ditta aggiudicataria, il Comune di Tortona capofila ed i singoli Comuni associati;

Tutto ciò premesso le parti sottoscrivono quanto segue:

ARTICOLO 1

Istituzione

- 1) Tra il Comune di Tortona ed il Comune di Montegioco si conviene con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 6 e seguenti, della Legge Regionale 34/93 e del relativo regolamento di esecuzione nr. 2 in data 11.11.1993, l'adesione alla convenzione per la gestione associata nell'ambito del proprio territorio comunale dei seguenti servizi:
 - a) del canile sanitario comunale;
 - b) del canile rifugio comunale;
 - c) del servizio di cattura e custodia dei cani randagi;
 - d) raccolta spoglie mortali;
 - e) soccorso animali di affezione incidentati o feriti;

- 2) Rientrano nell'oggetto dei servizi indicati nel comma 1 del presente articolo:
 - a) la gestione del canile sanitario e del canile rifugio;
 - b) la cattura, tramite il personale della Società Adigest S.r.l. specificatamente incaricato, dei cani randagi o vaganti incustoditi per i quali si renda necessario l'intervento per particolari motivi di ordine sanitario, di sicurezza o di benessere;
 - c) il trasporto dei cani catturati presso il canile sanitario e trasferimento presso il canile rifugio quando necessario;
 - d) l'effettuazione, tramite veterinario libero professionista all'uopo incaricato dalla ditta Adigest S.r.l., degli interventi necessari in caso di cattura di animale ferito;
 - e) il controllo costante, tramite il veterinario libero professionista all'uopo incaricato dalla ditta Adigest S.r.l., degli animali ospitati, compresa l'applicazione del microchips e gli interventi di profilassi obbligatoria;
 - f) la sterilizzazione degli animali femmine, limitatamente agli esemplari ospitati presso la struttura (canile sanitario e canile rifugio);
 - g) la custodia dei cani catturati presso il canile sanitario per il periodo di osservazione di dieci giorni dalla cattura e la custodia dei cani presso il canile rifugio per il periodo successivo;
 - h) l'effettuazione, tramite la ditta Adigest S.r.l., di tutte le profilassi sanitarie necessarie e lo svolgimento delle attività di svago necessarie al benessere degli animali stessi;
 - i) la raccolta, deposito e invio alla termodistruzione di carcasse di cani, gatti e piccoli animali di affezione rinvenuti abbandonati sul territorio comunale limitatamente alle aree pubbliche (in collaborazione con il Servizio Veterinario) dietro richiesta del Comune, nonché degli animali che dovessero decedere presso il canile sanitario ed il canile rifugio durante il periodo di ospitalità;
 - j) la ricerca dei proprietari dei cani catturati, anche attraverso il Servizio Veterinario, gli uffici comunali e gli organi di polizia e restituzione al legittimo proprietario previa corresponsione da parte di quest'ultimo delle spese sostenute conformemente al prezzario indicato al successivo articolo 5, comma 2;
 - k) la promozione dell'affido e le procedure di affido a nuovi proprietari dei cani ospitati presso il canile;
 - l) la raccolta, il deposito e l'invio alla termodistruzione di carcasse di cani, gatti e piccoli animali di proprietà privata dietro richiesta della proprietà.

ARTICOLO 2

Finalità

- 1) L'istituzione del servizio di cui alla presente convenzione mira all'attuazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 7 della Legge Regionale 26.07.1993 nr. 34. A tal fine si stabilisce:
 - a) di individuare nella struttura ubicata nel territorio del Comune di Tortona, in SP per Castelnuovo Scrivia nr. 31, il canile pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 26.07.1993 nr. 34 e del DPGR del Piemonte 11.11.1993 nr. 4359;
 - b) di incaricare la Società Adigest S.r.l. della gestione del canile pubblico in argomento anche per conto del Comune di Montegioco, precisando che per gestione si intendono tutti gli adempimenti previsti all'articolo 1 della presente convenzione e maggiormente precisati nel capitolato speciale d'appalto allegato alla documentazione di gara.
- 2) Ai fini dell'attuazione di quanto sopra il Comune di Montegioco, con la sottoscrizione della presente convenzione, autorizza il Comune di Tortona - capofila a gestire il canile comunale mediante la Società Adigest S.r.l. e si impegna a corrispondere direttamente alla Società Adigest S.r.l. stessa il costo relativo al servizio svolto per il numero di animali catturati, custoditi e curati secondo quanto previsto al successivo articolo 9.

ARTICOLO 3

Comune capofila – Sede

- 1) Il Comune di Tortona è il Comune capofila della presente forma associativa ed assume la qualifica di Ente capo convenzione, come in premessa indicato. Pertanto le attività rientranti nel servizio oggetto della presente convenzione sono delegate, dai Comuni convenzionati, al Comune capofila medesimo.
- 2) La sede amministrativa del servizio è istituita presso la sede del Comune capofila.
- 3) La sede operativa del servizio è istituita presso la sede della struttura di custodia sita in SP per Castelnuovo Scrivia nr. 31.
- 4) Il Comune Capofila sarà competente alla disciplina della responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, e terzi derivanti dai rapporti con il soggetto affidatario del servizio.

ARTICOLO 4

Durata – Modalità e tempi dell'adesione

- 1) La durata della convenzione è fissata in anni 3, con decorrenza dal 01.07.2012 e scadenza al 30.06.2015.
- 2) Resta inteso che alla scadenza della presente convenzione, nelle more di definizione delle procedure di affidamento del servizio e contestuale rinnovo della convenzione, l'attuale convenzione sarà da considerarsi attiva e valida per un massimo di sessanta giorni.

- 3) Alla convenzione possono aderire tutti i Comuni già facenti parte della precedente analoga forma associativa nonché altre ulteriori municipalità, anche successivamente alla data di prima stipulazione, mediante idoneo atto deliberativo, e senza necessità di presa d'atto da parte degli Enti che, a quella data, risultino già convenzionati. Pertanto la presente convenzione si intende, nei limiti sopra specificati, aperta.

ARTICOLO 5

Rapporti fra gli enti associati

- 1) Il Comune di Tortona, al quale si conferisce la funzione di Comune capo-fila, con la sottoscrizione della presente convenzione assume l'obbligo nei confronti dei Comuni aderenti:
- a) di concedere la disponibilità della struttura sita in SP per Castelnuovo Scivia nr. 31, nella quale è ospitato il canile comunale per l'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione e per l'esecuzione di eventuali attività di comunicazione e coinvolgimento della cittadinanza promosse dai singoli comuni, dal gestore o dalla associazione zoofila;
 - b) di provvedere, per il tramite della affidataria Società Adigest S.r.l., alla gestione associata del servizio di cattura cani randagi o vaganti incustoditi, gestione del canile municipale (canile sanitario e canile rifugio), raccolta spoglie mortali e soccorso animali di affezione incidentati o feriti come meglio indicato al precedente articolo 1.
- 2) I Comuni convenzionati, con la sottoscrizione del presente atto, assumono l'obbligo nei confronti del Comune di Tortona nonché della Società Adigest S.r.l., ognuno per la propria spettanza e competenza, di:
- a) versare mensilmente il corrispettivo per i servizi effettivamente prestati (cattura, vaccinazioni, rifugio) per ogni cane ad esso in carico previo ricevimento da parte del gestore del servizio della fattura corredata dal prospetto riepilogativo riportante le effettive presenze e gli effettivi interventi effettuati nel mese di riferimento, precisando che i costi dei servizi sono dettagliatamente riportati al successivo articolo 9;
 - b) provvedere al sostegno, nelle forme e nei modi che verranno concordati tra le parti, di ogni attività di partecipazione tesa a garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione del servizio;
 - c) adottare, nel territorio di competenza, ogni opportuna iniziativa atta a contrastare il randagismo eventualmente concordando la stessa con il gestore del servizio;
 - d) collaborare, tramite i propri uffici, alla individuazione dei proprietari degli animali catturati ed alla riconsegna a questi entro i termini di legge, attivandosi altresì per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa a carico dei proprietari stessi per mancata custodia o per abbandono;
 - e) collaborazione per quanto possibile, nelle forme e nei modi che verranno concordati tra le parti, alle iniziative mirate all'affido dei cani ospiti della struttura e alla raccolta di fondi e materiale per la gestione dello stesso;
 - f) dare ampio mandato circa l'individuazione delle ottimali forme di gestione del servizio anche in riferimento all'individuazione dell'associazione zoofila da incaricare per la

gestione del personale volontario e per l'effettuazione delle pratiche di affido e di sensibilizzazione della popolazione.

ARTICOLO 6

Forme di partecipazione, consultazione e controllo da parte dei comuni associati

- 1) Allo scopo di assicurare forme di partecipazione, consultazione e controllo tra gli Enti contraenti vengono istituiti i seguenti organi:
 - a) l'*Assemblea dei Sindaci* rappresentanti dei singoli comuni convenzionati, dotati di potere di voto rapportato alla popolazione residente, quale risultante dal dato più recente disponibile;
 - b) il *Direttore per l'Esecuzione del Contratto*, nominato dal Comune di Tortona il quale è responsabile dell'esecuzione del contratto e della corretta e puntuale esecuzione del servizio;
 - c) il *Referente*, nominato dal gestore del servizio, al quale sono conferite tutte le funzioni gestionali di conduzione del servizio, compresa la responsabilità della struttura, degli impianti e del funzionamento degli stessi.
- 2) L'Assemblea ha funzioni di indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di gestione del canile. L'Assemblea viene convocata ordinariamente una volta ad anno solare per informare tutte le Amministrazioni Comunali sulle attività svolte e sullo stato di gestione della struttura. L'Assemblea può essere convocata anche straordinariamente previa formale richiesta di almeno una Amministrazione Comunale per discutere ed esaminare eventuali problematiche sorte o possibili modifiche del servizio o della convenzione.
- 3) Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto ha funzioni di coordinamento e controllo e tiene i rapporti tra le Amministrazioni Comunali, il gestore, gli organi di polizia e il Servizio Veterinario. Impartisce al gestore le direttive da seguire per la corretta gestione del servizio e tiene i rapporti con i terzi.
- 4) Il Referente ha funzioni di gestione diretta del servizio, provvedere ad organizzare il personale dipendente e volontario per ottimizzare le risorse umane. Tiene i rapporti con l'associazione zoofila incaricata dal gestore di effettuare servizio presso la struttura, riceve il pubblico e redige la documentazione di accettazione e dimissione dei cani, nonché della documentazione prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7

Recesso

- 1) Ad ogni comune associato è data la facoltà di recedere dall'impegno assunto con la presente convenzione, con idonea manifestazione di volontà da notificarsi al Comune capofila con preavviso di almeno tre mensilità complete, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R., nel rispetto in ogni caso degli impegni convenzionalmente assunti con la società affidataria del servizio.

- 2) Resta inteso che alla scadenza dei tre mesi i cani eventualmente presenti all'interno della struttura in carico al Comune recedente dovranno essere dallo stesso presi in consegna e trasferiti altrove.

ARTICOLO 8

Competenza territoriale

- 1) Il personale incaricato dal gestore ad effettuare le operazioni di cattura è autorizzato ad operare sull'intero territorio di tutti i Comuni convenzionati, fermo il rispetto della normativa vigente e delle modalità operative previste dal presente atto.
- 2) Relativamente al servizio di accalappiamento dei cani randagi, la presente costituisce autorizzazione all'esercizio del servizio per conto dei Comuni convenzionati in tutto il territorio dei medesimi, ai sensi della normativa vigente.
- 3) Si precisa che il servizio di accalappiamento viene svolto secondo le procedure previste dalla legge 26.07.1993 nr. 34 e del DPGR del Piemonte 11.11.1993 nr. 4359 e pertanto a tali disposizioni l'Amministrazione Comunale associata deve attenersi.

ARTICOLO 9

Costi del servizio

- 1) Per l'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione l'Amministrazione Comunale di Montegioco si impegna a corrispondere i seguenti importi alle scadenze rispettivamente indicate:
- a) mensilmente (solo in presenza di animali ospitati presso la struttura) in funzione degli animali effettivamente presenti il costo sostenuto per l'effettuazione delle seguenti prestazioni:
- | | | |
|---|----|--------|
| – Ricovero giornaliero singolo animale | €. | 2,93 |
| – Cattura animale vagante fermo sul posto | €. | 100,00 |
| – Cattura animale vagante in movimento | €. | 200,00 |
| – Intervento di sedazione connesso alla cattura di animale vagante | €. | 250,00 |
| – Trasporto e smaltimento carcassa di singolo animale | €. | 160,00 |
| – Intervento di sterilizzazione singolo animale | €. | 250,00 |
| – Intervento di microchippatura singolo animale | €. | 5,00 |
| – Intervento pronto soccorso sanitario singolo animale incidentato o ferito | €. | 250,00 |

N.B. gli importi sopra indicati sono al netto di IVA di legge

b) al mese di marzo di ogni anno la quota parte per la copertura della spesa relativa agli oneri di sicurezza (€ 3.000,00 totali IVA esclusa/ anno) e agli oneri di reperibilità (€ 1.000,00 totali IVA esclusa/anno): tale quota viene determinata dividendola equamente per ogni singolo comune;

c) al mese di giugno di ogni anno la quota parte per la copertura della spesa relativa all'adesione alla convenzione per la copertura delle spese generali di gestione (€ 300,00 totali IVA esclusa/ anno).

- 2) Il pagamento degli importi sopra determinati sono richiesti direttamente dal gestore ad ogni singolo Comune con presentazione di fattura da saldare entro il termine concordato e nella stessa indicato.
- 3) Resta inteso che le spese per eventuali prestazioni non previste nel Capitolato Speciale d'Appalto ed elencate al precedente comma 1) lettera a), che il veterinario libero professionista dovesse ritenere necessarie per la salute ed il benessere degli animali, dovranno essere corrisposte dal Comune direttamente al gestore in aggiunta alle spese di sostentamento. Si precisa che le eventuali spese non previste dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto al quale il Comune di Montegioco con la sottoscrizione della presente convenzione da ampia libertà decisionale in sua vece.
- 4) Relativamente al solo anno 2012 il pagamento di quanto indicato al precedente comma 1 lettere b) e c) è previsto al mese di novembre, previa presentazione da parte del gestore della relativa fattura.

ARTICOLO 10
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Tortona, lì

Per il Comune di Tortona

Per il Comune di Montegioco
